



## PROPOSTA ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

1


Per: Sig. **PAONESSA MARIA ANTONIO** nato in Martirano Lombardo il 25.02.1959 ed residente in Via Pugliese, 30 Catanzaro - CF: PNSMNT59B25E991U

### Esposizione delle ragioni di incapacità di adempiere

Il Sig. Paonessa, coniugato, unico portatore di reddito e con 2 figli a carico ( sebbene da poco separato di fatto) è venuto a trovarsi in una crisi da sovraindebitamento, sostanzialmente a seguito di un momento di difficoltà familiare e nello specifico a causa delle ingenti spese che ha dovuto affrontare negli ultimi 5 anni per i figli.

In particolar modo, l'istante ha dovuto gestire un momentaneo periodo di disordine comportamentale da parte di un figlio che lo ha indotto a dover fare accesso al credito per sostenere spese fatte irresponsabilmente dal predetto, all'epoca ancora minore.

Ad aggravare ulteriormente la situazione è stata la circostanza che il sig. Paonessa nel 2015 è stato collocato in Cassa Integrazione fino al 2017 e dal 2018 è stato reintegrato nel posto di lavoro ma con un contratto part time che ovviamente ha provocato una netta riduzione del reddito mensile, pari oggi ad € 1500,00 circa. Infine, lo scorso anno si è verificata una grave frattura tra l'istante e la coniuge che seppure non ha portato ad una separazione



legale, ha comunque provocato una separazione di fatto, tanto che il sig. Paonessa, ha deciso di spostare la propria residenza da Lamezia Terme a Catanzaro pur mantenendo tutto il peso economico familiare nonchè debitorio a proprio carico essendo l'unico portatore di reddito e che comunque ad oggi non è più nelle condizioni di sostenere.

Attualmente, il reddito familiare del sig. Paonessa è composto oltre che dal suo stipendio anche dai canoni di locazione percepiti pari, uno ad € 250,00 e l'altro ad € 150,00 e pertanto grazie al suddetto apporto, ammonta oggi a circa € 1.900,00.

Dal momento che le spese per il sostentamento della famiglia ammontano ad € 1.441,00 e le uscite mensili per far fronte alle obbligazioni sottoscritte arrivano quasi a coprire l'intero importo del reddito familiare, il sig. Paonessa, ha deciso di proporre un accordo di composizione della crisi, mettendo a disposizione dei suoi creditori **OLTRE CHE UNA RATA MENSILE DI € 500,00, anche parte del proprio patrimonio immobiliare** ( ovvero le due casette site in Gizzeria ) ovvero quello che certamente anche in linea a quanto previsto dalla nozione di sovraindebitamento è senz'altro **prontamente liquidabile** perché più appetibile sul mercato stante la collocazione in una zona marina ovvero Gizzeria ( si precisa che è già stato dato incarico di vendita ad un'agenzia immobiliare)

## **PATRIMONIO IMMOBILIARE**




- 1) Unita imm.re sita in Gizzeria CONTRADA GRIMA, SNC Piano T19 288 5 cat.  
A/3 2 3,5 vani - , valore di stima € 44.850,00
- 2) Unita imm.re sita in Gizzeria CONTRADA GRIMA, SNC Piano I 19 288 6 cat.  
A/3 2 5 vani- valore di stima € 59.514,00
- 3) Unita imm.re sita in LAMEZIA TERME NICASTRO (SEZ Q) VIA SANTA  
MARIA, N 12 Piano 1 - 16 513 4 cat. A/4 1 2 vani - valore di stima € 29.125,00
- 4) Unita imm.re sita in LAMEZIA TERME NICASTRO (SEZ Q) VIA SANTA  
MARIA, N 12 Piano 2- 16 513 8 cat. A/3 3 11 vani- valore di stima € 18.900,00

**TOT. VALORE PATR. IMMOBILIARE € 152.389,00**

Ciò detto, stante la volontà del ricorrente e di tutta la famiglia di voler porre fine alla grave crisi economica l'istante ha deciso di offrire in liquidazione ai propri creditori, entrambi gli immobili siti in Gizzeria per un valore totale di € 104.364,00 e di tenere SOLO LA CASA CONIUGALE sita in Lamezia Terme, dove vive tutta la famiglia.

Si ribadisce, che attualmente come già indicato, il ricorrente percepisce due canoni di locazione ( uno per una casa di Gizzeria e l'altro per una casetta di Lamezia)che risultano essere fondamentali per la sussistenza familiare, stante il fabbisogno mensile e la situazione debitoria. Nonostante ciò il ricorrente, intende anche rinunciare ad uno dei due canoni e mettere in vendita entrambe le case di Gizzeria ( una delle quali



appunto locata) dal momento che la rendita percepita non copre in ogni caso anche i costi di gestione dell'immobile stesso, ormai non più sostenibili per la famiglia.

## TABELLA PER IL FABBISOGNO MENSILE

### SPESE MENSILI

Spese per alimenti mensile	500,00
Spese per carburante	€ 50,00
Spese PER I 2 FIGLI	€ 400,00

### SPESE BIMESTRALI

energia elettrica,	€ 300,00
GAS	€ 250,00
RICARICHE cellulari 4 persone	€ 100,00

### SPESE ANNUALI

Spese mediche e farmaci	€ 200,00
Vestiario	€ 800,00
Rifiuti Tari	€ 338,00
Canone idrico	€ 360,00
IMU	€ 302,00

Totale spese annuali: € 2.200,00 : 12= € 166,00

Totale spese bimestrali: € 650,00: 2= 325,00

Totale spese mensili: € 950,00

**Media spese mensili, bimestrali e annuali: € 1.441,00**



## ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Sulla base di quanto innanzi illustrato si prospetta il seguente Piano:

**creditori in prededuzione e privilegiati SODDISFAZIONE al 100%**


**creditori chirografari SODDISFAZIONE al 75%**

CREDITORE	TIPO DI FINANZIAMENTO	Debito residuo	FALCIDIA	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	NUOVO DEBITO
<b>CREDITI CHIROGRAFARI</b>					
IFIS NPL SRL		€ 11.577,13	25%	75%	€ 8.682,84
BNL SPA		€ 5.650,47	25%	75%	€ 4.237,85
BANCA INTESA		€ 8.550,92	25%	75%	€ 6.413,19
NOTAIO DR. PERRELLA GIANLUCA	PRESTITO PERSONALE	€ 16.000,00	25%	75%	€ 12.000,00
TOT. CHIROGRAFO		€ 41.778,00	25%	75%	€ 31.333,44
<b>CREDITI PRIVILEGIATI</b>					
BNL SPA	MUTUO	€ 114.249,26			€ 114.249,26
TOT. PRIVILEGIO					
<b>CREDITI IN PREDEDUZIONE</b>					
Compenso OCC					€ 5.000,00
Onorario Avvocato					€ 2.000,00
TOTALE PREDEDUZIONE					€ 7.000,00
TOTALE PIANO		€ 156.024,00			€ 152.582,70

[www.avvocatotorobertacapri.it](http://www.avvocatotorobertacapri.it)

pec: [roberta.capri@pec.giuffre.it](mailto:roberta.capri@pec.giuffre.it); e-mail: [avvocatotorobertacapri@gmail.com](mailto:avvocatotorobertacapri@gmail.com)

tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540



Ciò detto, entrando nel dettaglio invece dell'esecuzione dell'accordo si precisa che, fino a quando non saranno venduti gli immobili del valore totale di stima di € 104.000,00 l'istante metterà a disposizione una rata mensile di € 500,00 che saranno versati secondo il consueto ordine di privilegio.

Considerando che i predetti immobili possano essere venduti presumibilmente in un arco temporale di circa **2 anni**, stante la loro felice ubicazione in una zona balneare molto frequentata e dove la domanda di acquisto è molto elevata, si può senz'altro dire che l'accordo sarà eseguito entro un arco temporale di 7 anni e 10 mesi e ciò perché, il debitore prevede le seguenti modalità di pagamento:

**Cred. Prededuzione : 12 rate da € 500,00**

**Creditori Privilegiati: dal 13° mese 12 rate da € 500,00 per un totale di € 6.000,00.**

Decorsi quindi i primi 24 mesi certamente i due immobili saranno liquidati e pertanto il ricavato della vendita immobiliare presumibilmente pari ad **€ 104.000,00** sarà corrisposto nel seguente modo: quanto ad **€ 104.000,00** a favore del creditore privilegiato in un'unica soluzione.

Dal 25° mese e per i successivi 8 mesi, il debitore continuerà a corrispondere una rata mensile di € 500,00 a saldo del creditore privilegiato per un totale di **€ 114.000,00**



Dal 33° al 94° mese il debitore corrisponderà la somma di € 31.333,44 a favore e a saldo dei creditori chirografari in rate mensili da € 500,00 secondo il piano di ammortamento che segue a pag. 13 della presente proposta.

**TOTALE OFFERTA € 152.582,00**

**TOTALE DURATA DI 7 ANNI E 10 MESI**

### **SULLA DURATA DEL PIANO**

In merito alla durata dell'accordo preme evidenziare al Gestore della Crisi che il debitore, per il tramite della scrivente, ha tenuto conto delle ultime ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n° 17834 del 03/07/2019 e n° di 27544 del 28.10.2019.

Con le predette ordinanze, la Suprema Corte ha infatti ormai precisato che, *“ è sempre possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre il limite di un anno dall'omologazione previsto dall' art 8 comma 4 della L. 3/2012, anzi è addirittura sempre ammissibile il Piano del Consumatore/Accordo di composizione della Crisi della durata superiore a 5 - 7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.”* E ciò perché, diversamente opinando, si rischierebbe di vanificare i principi propri dell'Istituto,




creato per fronteggiare la crisi economica globale e con uno scopo sociale oltre che giuridico, ovvero, nell'ottica di concedere al sovraindebitato una seconda chance!

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (e nei piani del consumatore), è dunque possibile alla luce delle summenzionate pronunce, prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie della continuità aziendale purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti.

Dovrà quindi essere considerato ammissibile l'accordo della durata superiore a 5 / 7 anni a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili. Nello specifico della proposta in oggetto, si confida in una quasi sicura valutazione positiva della proposta prospettata dal momento che il debitore per risanare l'attuale stato di sovraindebitamento e di insolvenza, ha messo a disposizione il proprio patrimonio prontamente liquidabile, il creditore privilegiato viene soddisfatto in circa 24 mesi e comunque l'intero accordo prevede una definizione dei debiti in 7 anni e 10 mesi .





## **PREFERIBILITA' RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

La proposta di accordo presentata dal sig. Paonessa, risulta preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria tenuto conto che il valore di tutto il patrimonio immobiliare del ricorrente è pari ad € 152.389,00 mentre l'offerta è pari ad € 152.582,00 di cui, la somma di € 104.000,00 verrà ricavata dalla vendita del patrimonio immobiliare messo in liquidazione con il presente accordo, la somma di € 10.000,00 sarà corrisposta a favore del creditore privilegiato in rate mensili da € 500,00 di cui € 6.000,00 prima della liquidazione degli immobili ed € 4.000,00 dopo la vendita ed infine la somma di € 31.333,44 verrà corrisposta a favore dei chirografari, in rate mensili di € 500,00.

Si tenga inoltre in considerazione che il creditore privilegiato Bnl Spa rispetto all'intero patrimonio immobiliare del ricorrente, ha iscritto ipoteca solo sulla residua porzione immobiliare il cui valore è pari ad appena € 48.000,00 e nonostante ciò con la presente proposta viene garantita la soddisfazione totale.

Infatti, nel caso di non accettazione da parte dei creditori della presente proposta, l'unica alternativa percorribile per la ristrutturazione del debito del sig. Paonessa potrebbe essere quella LIQUIDATORIA (dal momento che, il Piano del Consumatore, non sarebbe un'ipotesi praticabile in considerazione che il ricorrente non è assolutamente nelle condizioni di dimostrare i motivi effettivi che hanno provocato l'esborso economico realmente



sostenuto né l'effettivo impiego della liquidità ottenuta attraverso l'accesso al credito, essendo entrambe le circostanze, dipese dal "disordine comportamentale" del figlio – che non si è mai sottoposto a terapie volte al recupero di sé e pertanto non vi sono neè certificati medici né altro tipo di documentazione ).

Alla luce di ciò, emerge a chiare lettere che anche l'alternativa liquidatoria risulterebbe NON conveniente né preferibile per i creditori e ciò perché, il sig. Paonessa, in caso di liquidazione di tutto il patrimonio immobiliare ovvero anche della casa coniugale, si vedrebbe costretto a prendere in affitto una casa per la famiglia, il cui costo di locazione si aggirerebbe intorno ai 500,00 mensili, cifra CERTA che invece il ricorrente nella proposta di accordo sta mettendo a disposizione dei creditori ( rispetto all'aleatorietà della liquidazione sia sull'an che sul quantum e che comporterebbe ulteriori spese in prededuzione volte a soddisfare il liquidatore. Somme che verrebbero meno ai creditori, riducendone la percentuale di soddisfazione )

E' dunque evidente che la proposta formulata con il presente accordo di composizione della crisi è di gran lunga preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò anche perché, nella denegata ipotesi in cui non si raggiungesse la maggioranza dei voti favorevoli, al creditore privilegiato non resterebbe che intraprendere una procedura esecutiva immobiliare finalizzata alla vendita all'asta dell'immobile



staggito, (prima casa del ricorrente). Si ribadisce che la suddetta alternativa risulterebbe essere assolutamente incerta sia sull'an che sul quantum; in primis per la naturale alea di incertezza circa la vendita all'asta di un immobile e poi, anche in considerazione del fatto che il valore dell'immobile ipotecato è di per se inferiore al credito vantato dal creditore privilegiato nonché all'offerta formulata allo stesso con il presente accordo, senza considerare poi l'ulteriore aggravio dei costi relativi alle spese di giustizia di un'eventuale procedura esecutiva, che renderebbe la vendita dell'immobile addirittura infruttuosa per il creditore privilegiato. Ragionamento questo ancora più pregnante per i creditori chirografari.

11

Infine, per quanto attiene la percentuale di soddisfazione dei creditori, va fatta una ulteriore specifica nel senso che, premesso che la disciplina del sovraindebitamento, in via generale, non prevede un limite minimo di soddisfazione dei creditori nel caso dell'accordo del debitore, a differenza di quanto avviene nella procedura di piano, non è onere dell'OCC valutare la convenienza per i creditori, della proposta del debitore rispetto all'alternativa liquidatoria.

In tale procedura sono infatti i creditori stessi a valutare la congruità della proposta, manifestando il loro parere mediante l'espressione del voto. Sono dunque essi che giudicano la convenienza economica della proposta di accordo avanzata dal debitore. La decisione dunque in ordine alla fattibilità economica del



piano rispetto alla preferibilità dell'alternativa liquidatoria, è rimessa alla sola discrezionalità dei creditori e ciò alla luce di quanto statuito dalla **Cassazione a Sez. Unite con sentenza 1521/2013**. Con la predetta sentenza, infatti, la Cassazione a SU ha statuito che nella procedura di concordato preventivo, la valutazione sulla fattibilità del piano sotto l'aspetto della convenienza economica, è rimessa esclusivamente ai creditori. Stante pertanto la palese analogia dell'istituto dell'Accordo di Composizione della Crisi con l'istituto del Concordato Preventivo, la decisione sulla misura di soddisfacimento percentuale offerta dai ricorrenti ai creditori è rimessa esclusivamente agli stessi creditori. Del resto, non si può non evidenziare la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta, alla luce delle lunghe note tempistiche per gli esperimenti di vendita, il più delle volte destinati a rimanere deserti e spesso aleatori.

La proposta in esame dunque, presenta rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto **soddisfa il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1**.

A tale riguardo, il debitore espone gli elementi che consentono ai creditori (ed al Gestore OCC in fase di attestazione) di esprimere una valutazione.



Il principale aspetto di convenienza è dato dalla liquidazione dell'80% del proprio patrimonio prontamente liquidabile nonché dall'importo mensile che l'istante destinerà al ceto creditorio prima e dopo la liquidazione degli immobili.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile. Nel caso de quo, è stata analiticamente descritta la situazione economica e finanziaria dell'istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

E' evidente peraltro, che nell'ipotesi di una procedura liquidatoria, certamente i creditori non riuscirebbero a raggiungere lo stesso grado di soddisfazione del presente accordo, dovendo ulteriormente decurtare dagli eventuali proventi di una liquidazione oltre a tutte le spese giudiziarie correlate alla procedura stessa, anche il compenso del liquidatore e le spese di trascrizione.

Con Osservanza

*Avv. Roberta Capri*  
*Roberta Capri*

IL DEBITORE

Maria Antonio Paonessa

*Maria Antonio Paonessa*


www.avvocatotorobertacapri.it  
pec: [roberta.capri@pec.giuffre.it](mailto:roberta.capri@pec.giuffre.it); e-mail: [avvocatorobertacapri@gmail.com](mailto:avvocatorobertacapri@gmail.com)  
tel e fax 0961.021821 - Cell. 347.8733540



PIANO DI AMMORTAMENTO												
PREDEDUZIONE												
	OCC AVV.SCARFON E	AVV. R. CAPRI										
I ANNUALITA'												
1 MESE	€ 250.00	€ 250.00										
2	€ 250.00	€ 250.00										
3	€ 250.00	€ 250.00										
4	€ 250.00	€ 250.00										



5	€ 250.00	€ 250.00																		
6	€ 250.00	€ 250.00																		
7	€ 250.00	€ 250.00																		
8	€ 250.00	€ 250.00																		
9	€ 250.00																			
10	€ 250.00																			
11	€ 250.00																			
12	€ 250.00																			
<b>PRIVILEGIATI</b>																				
<b>II ANNUALITA'</b>																				
	BNL SPA																			
<b>13</b>																				
<b>MESE</b>	€ 500,00																			
<b>14</b>	€ 500,00																			
<b>15</b>	€ 500,00																			
<b>16</b>	€ 500,00																			
<b>17</b>	€ 500,00																			
<b>18</b>	€ 500,00																			



19	€ 500,00																		
20	€ 500,00																		
21	€ 500,00																		
22	€ 500,00																		
23	€ 500,00																		
24	€ 500,00																		
<b>VENDITA IMMOBILE E LIQUIDAZIONE DI € 104.000,00 a favore del creditore privilegiato in un'unica soluzione.</b>																			
<b>III ANNUALITA'</b>																			
<b>RESIDUO PRIVILEGIATI</b>																			
25	€ 500,00																		
26	€ 500,00																		
27	€ 500,00																		
28	€ 500,00																		
29	€ 500,00																		
30	€ 500,00																		
31	€ 500,00																		
32	€ 500,00																		
<b>CHIROGRAFARI</b>																			
			<b>BNL SPA</b>	<b>BANCA INTESA</b>	<b>IFIS NPL SRL</b>	<b>NOTAIO DR. PERRELLA GIANLUCA</b>													
33			€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00													
34			€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00													
35			€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00													
36			€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00													






**IV ANNUALITA'**

37		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
38		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
39		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
40		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
41		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
42		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
43		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
44		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
45		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
46		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
47		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
48		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										

**V ANNUALITA'**

49		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
50		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
51		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
52		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
53		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
54		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
55		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
56		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
57		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
58		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
59		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										
60		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00										

**VI ANNUALITA'**



61		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
62		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
63		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
64		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
65		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
66		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00														
67		€ 112,50	129.16	129.16	<b>129.16</b>														
68			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
69			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
70			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
71			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
72			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
<b>VII ANNUALITA'</b>																			
73			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
74			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
75			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
76			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
77			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
78			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
79			€ 166.66	€ 166.66	€ 166.66														
80			€ 46.61	€ 226,69	<b>€ 266,69</b>														
81				€ 250,00	€ 250,00														
82				€ 250,00	€ 250,00														
83				€ 250,00	€ 250,00														
84				€ 250,00	€ 250,00														
<b>VIII ANNUALITA'</b>																			
85				€ 250,00	€ 250,00														



86				€ 250,00	€ 250,00								
87				€ 250,00	€ 250,00								
88				€ 250,00	€ 250,00								
89				€ 42,87	€ 457,13								
90					€ 500,00								
91					€ 500,00								
92					€ 500,00								
93					€ 500,00								
94					€ 457,13								
TOTAL E		€ 4.237,50	€ 6.413,19	€ 8.682,84	€ 12.000,00								

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto AVV. ROBERTA CAPRI attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Catanzaro, 27.04.2022

*Avv. Roberta Capri*  
